REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/12 **del 10.02.2022**

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti - DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti - DPE017

OGGETTO: D.P.C.M. del 27.02.2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 - O.C.D.P.C. n. 441/2017 – Piano Investimenti Finanziamento terza annualità. OCDPC n. 441/2017. FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH). Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e riapertura sezioni idrauliche in Loc. Pantano, Guardiola e Le Scoste. LAVORI COMPLEMENTARI Importo complessivo €. 300.000,00.
Autorizzazione al Subappalto dei lavori ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL, con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719**.**
CUP: C19J21031720001 - CIG: 897163181B

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/87 del 08.09.2021 con la quale, per i Lavori Complementari indicati in Oggetto, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ed il Gruppo di Lavoro Interno al Servizio del Genio Civile di Chieti – DPE017, incaricato di svolgere alcune funzioni necessarie per l'attuazione delle procedure inerenti alla realizzazione dell'intervento in questione, quali quella del Responsabile Unico del Procedimento – RUP nella persona dell'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, e quelle inerenti alla progettazione, direzione lavori, CRE all'Ing. Giovanni Masciarelli con la collaborazioni alle anzidette attività all'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPE017/138 del 02.11.2021 con la quale è stata disposta apposita Determinazione a Contrarre per i suddetti Lavori Complementari, stabilendo di procedere all'affidamento degli stessi lavori ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D.Lgs.vo 50/2016, con l'affidamento dei Lavori Complementari al medesimo Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, nel limite del 50% dei Lavori Principali, come previsto nella lettera di invito Prot. RA/0243917/20 del 12.08.2020 alla procedura di gara dei Lavori Principali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/142 del 09.11.2021 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori Complementari del 09.11.2021 redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti ed inerente l'intervento indicato in Oggetto dell'importo complessivo finanziato di €.300.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/146 del 25.11.2021 con la quale è stato aggiudicato l'affidamento dei Lavori Complementari al medesimo Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto iniziale ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero all'Impresa STRADE E AMBIENTE

SRL - Via Erasmo Piaggio n. 65 - 66100 Chieti, per un importo netto dei lavori di €.227.045,70 oltre i costi per la sicurezza per €. 2.479,19, per un totale complessivo di €. 229.524,89 (oltre ad IVA al 22% all'Erario prevista per legge per €. 50.495,48), agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ovvero al ribasso praticato del 21,22%, nonché delle nuove condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto del sopra richiamato Progetto Esecutivo approvato con Determina DPE017/142 del 09.11.2021;

TENUTO CONTO che con la medesima Determina Dirigenziale DPE017/146 del 25.11.2021 è stata accertata sul capitolo di entrata n. 43111.1 ed impegnata sul capitolo di spesa 152111.1, per il corrente esercizio 2021, la somma complessiva ivi individuata di €. 285.834,00, con relativi beneficiari secondo la seguente ripartizione:

- €. 227.045,70 per l'importo netto dei lavori, oltre i costi per la sicurezza per €. 2.479,19, per un totale complessivo di €. 229.524,89 per l'impresa affidataria dei lavori di che trattasi STRADE E AMBIENTE SRL - Via Erasmo Piaggio n. 65 - 66100 Chieti;
- €. 50.495,48 per l'Erario per la relativa IVA al 22% per l'anzidetto importo per lavori;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'anzidetta Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con n. racc.43 del 16.12.2021 e registrato telematicamente con estremi Serie:1T Numero 5733 del 17.12.2021 per il suddetto importo contrattuale di €. 229.524,89, di cui €. 227.045,70 per lavori al netto del ribasso del 21,22% ed €. 2.479,19 per i costi per la sicurezza, oltre all'IVA dovuta per legge;

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dall'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI. 02189740695 con pec del 23.12.2021, acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al nr. 0562091/21 in pari, con la quale si domanda l'autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categ. OG8 ovvero "*Fornitura e posa in opera di scogli di 2ª categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica – Fornitura e posa in opera di scogli di 3ª categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica*", per un importo pari ad €. 52.415,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza, a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL, con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719;

VISTA la Lettera di Invito per l'affidamento dei Lavori Principali dell'Intervento in Oggetto, prot RA/0243917/20 del 12.08.2020, nella quale, in merito al subappalto, si stabilisce ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 i lavori sono affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 40% dell'importo complessivo, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni del comma 4 dell'anzidetto art. 105;

TENUTO CONTO che l'impresa STRADE E AMBIENTE SRL all'atto dell'Offerta in sede di gara dei Lavori Principali ha indicato nel proprio DGUE, di subappaltare parte del contratto a terzi, relativamente alle opere di "*scavo di sbancamento fluviali, scavi a sezione obbligata, a sezione ristretta, sistemazioni senza compattazione meccanica di materiali provenienti da scavi e da cave, posa in opera di gabbioni in rete metallica, manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata e zincata, posizionamento di scogli di 2ª e 3ª categoria, posa in opera di barra di acciaio e di putrella, posa in opera di funi in acciaio zincato nei limiti di legge*";

VISTA la precedente Determina DPE017/2 del 10.01.2022 con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n.65 di Chieti CF. e PI 02189740695 a subappaltare all'Impresa TUFANO MICHELE, con sede legale in Via Sinisgalli n. 16/3 cap 75010 Garaguso (MT) C.F. TFNMHL48P12G190R – PI. 00265640771, le lavorazioni relative al contratto dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne la "scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali e la posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione", per un importo dei lavori da subappaltare di €.16.008,00, I.V.A. esclusa, come previsto dal contratto di subappalto datato 02.12.2021, pari a circa il 7% dell'importo complessivo affidato, significando che tale importo risulta compreso nel 40% di quello contrattuale;

VISTO l'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, così come modificato dall'art. 49 della L. 29.07.2021 n.108 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", cosiddetto PNRR, ed in particolare l'abrogazione del limite percentuale che era previsto dal c.2, terzo periodo, del suddetto art.105;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto del 23.12.2021 dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL, ed in particolare:

- il contratto di subappalto già stipulato in data 17.12.2021 con la ditta subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL;
- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subappaltatrice;
- copia del DURC ON LINE prot. INAIL_30016681 della ditta subappaltatrice, che risulta Regolare con scadenza Regolarità al 09.03.2022;

VISTA la successiva comunicazione del 13.01.2022 con la quale l'impresa STRADE E AMBIENTE SRL, ha trasmesso il Piano Operativo di Sicurezza della ditta subappaltatrice;

VISTA tutta la documentazione pervenuta in merito alla suddetta richiesta di subappalto e inerente le autodichiarazioni e le certificazioni rese dalla ditta subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, relative sia al possesso dei requisiti di carattere generale che alla qualificazione alla relativa categoria dei lavori OG8;

PRESO ATTO che il citato contratto di subappalto del 17.12.2021, dell'ammontare per un importo totale pari ad €. 52.415,00, prevede l'esecuzione dei lavori rientranti nella categ. OG8 ovvero la fornitura e posa in opera di scogli di 2ª categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica e la fornitura e posa in opera di scogli di 3ª categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL, con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719;

CONSIDERATO che l'importo del contratto d'appalto dei lavori principali stipulato con l'Impresa affidataria STRADE E AMBIENTE SRL è di €. 229.524,89 e che quello del suddetto contratto di subappalto di €. 52.415,00 è pari quasi al 22,84% dell'anzidetto importo complessivo affidato, significando che esso è inferiore rispetto al richiamato limite percentuale del 40% prevista dalla citata Lettera di Invito per l'affidamento dei Lavori Principali dell'Intervento in Oggetto e quindi minore rispetto alla prevalente esecuzione delle lavorazioni;

TENUTO CONTO che questo Servizio Regionale deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire il subappalto a seguito dell'istruttoria dell'istanza, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti previsti dal comma 4 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO l'art.10 comma 1 lett. d) della L. 238 del 23.12.2021 con il quale sono state apportate modificazioni all'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, ed in particolare sono stati soppressi le lettere a) e c) del comma 4 dell'anzidetto art.105, e modificata la lettera b) del medesimo comma 4;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle anzidette modificazioni della L.238/2021 che i soggetti affidatari dei contratti di cui al citato D.Lgs.vo 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore risulta essere qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (del medesimo codice contratti);
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

RISCONTRATO anche che sono rispettati i presupposti previsti dal comma 4 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 così come aggiornato e modificato, in quanto;

- il subappaltatore risulta essere qualificato nella relativa categoria OG8 e non si riscontrano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta dei lavori principali l'Appaltatore, nel proprio DGUE, aveva indicato i lavori che avrebbe inteso subappaltare;

PRESO ATTO, inoltre, che:
- l'Impresa affidataria STRADE E AMBIENTE SRL ha dichiarato "*di non trovarsi nelle condizioni di controllo, controllante o controllata, né di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con la Spett.le impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL*";
- il citato contratto di subappalto, all'art.5 stipulato in data 17.12.2021 dall'impresa aggiudicataria STRADE E AMBIENTE SRL con la ditta subappaltatrice VI.ME.FRA. MARMI SRL, prevede che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa Subappaltatrice dall'impresa Appaltatrice;
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l'indicazione del conto dedicato;
- l'impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL ha dichiarato di essere regolarmente iscritta alla white list presso la Prefettura di Foggia in data 05.02.2020 e di aver regolarmente inoltrato la richiesta alla medesima Prefettura per l'iscrizione alla white list;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.12.2020 inerente le indicazioni in merito all'art.105 lett a) del D.Lgs.vo 50/2016 in materia di pagamento diretto al subappaltatore;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del Contratto di subappalto del 17.12.2021, e specificatamente del richiamato art. 5, l'impresa Subappaltatrice ha in sostanza rinunciato al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante;

RITENUTO che NON sussistano motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla suddetta richiesta di subappalto da parte dell'Impresa aggiudicatrice STRADE E AMBIENTE SRL a favore dell'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL, con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, in quanto quest'ultima, stante alla sopra richiamata documentazione, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi dell'art.37 c.1, lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio, e per quanto tutto sopra premesso ed espresso,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;

2) **di autorizzare l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL** con sede in Via Erasmo Piaggio n.65 di Chieti CF. e PI 02189740695 **a subappaltare all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL**, con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, **le lavorazioni relative al contratto dell'Intervento indicato all'Oggetto della presente Determinazione, e specificatamente per quanto concerne la "la fornitura e posa in opera di scogli di 2ª categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica e la fornitura e posa in opera di scogli di 3ª categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica", rientranti nella categ. OG8, per un importo dei lavori complessivo pari ad €. 52.415,00**, I.V.A. esclusa, **come previsto dal contratto di subappalto datato 17.12.2021**;

3) **di dare atto che importo da subappaltare richiesto dall'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL corrisponde a circa il 22,84% importo complessivo affidato**, significando che esso è inferiore rispetto al richiamato limite percentuale del 40% di cui alla richiamata Lettera di Invito per l'affidamento dei Lavori Principali dell'Intervento in Oggetto, prot RA/0243917/20 del 12.08.2020, e quindi minore alla prevalente esecuzione delle lavorazioni;

4) **di stabilire che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'impresa Subappaltatrice direttamente dall'impresa Appaltatrice,** come previsto dal richiamato Contratto di subappalto stipulato in data 17.12.2021 all'art. 5;

5) di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che:
"*Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale"*

6) di specificare inoltre che:
   - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
   - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
   - l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
   - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

7) che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi dellart.37 c.1, lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013.

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)	(Ing. Giovanni Masciarelli)

firmato elettronicamente *firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: VITTORIO DI BIASE
Ruolo: DIRIGENTE TECNICO REGIONE ABRUZZO
Luogo: Pescara
Data: 10/02/2022 20:12:10

REGIONE ABRUZZO Ufficio di Pescara